



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO BENI CULTURALI ED IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED IDENTITA' SICILIANA**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTO il D.P.R. 30.08.1975 n° 637;  
VISTA la L.R. 01.08.1977 n° 80;  
VISTA la L.R. 15.05.2000 n° 10  
VISTO il D.leg.vo n°42/04 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – e succ. modif. ed integr.  
VISTO il D.P.R. 13.09.2005 n° 296 contenente “regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”  
VISTA la nota prot. n. 4302/DR-SS del 21/9/2018 con la quale l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia – chiede l'autorizzazione alla concessione in uso dell'immobile demaniale denominato “Ex convento di San Domenico” identificato al Catasto terreni e fabbricati del Comune di Licata (AG) al fgl. 120, p.lla 3263 (Ente Urbano) e fgl. 120 p.lla 2096 sub 5, p.lla 3263 sub 6, ubicato in Corso Roma n.43 di proprietà del Demanio dello Stato;  
VISTA la “Dichiarazione Comune di Intenti” tra l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sicilia e la Regione Siciliana, sottoscritta il 2/3/2015 nell'ambito del Progetto “Valore Paese- Dimore” e che in tale ambito si inseriscono le iniziative “Valore Paese – Fari 2015 e Fari, Torri ed Edifici Costieri 2016 e più di recente il progetto CAMMINI E PERCORSI che propone un modello di valorizzazione turistico-culturale principalmente legato ai temi del turismo sostenibile, attività e servizi di supporto al camminatore, pellegrino e ciclista e promozione del territorio ;  
VISTO il parere sottoposto a condizioni, espresso dalla Soprintendenza di Agrigento con nota prot. n. 10039 del 23/10/18, che esprime parere favorevole alla concessione nelle more del procedimento di verifica dell'interesse culturale certamente confermata, in quanto la struttura per le sue qualità architettoniche, per la sua epoca di costruzione e ubicazione all'interno del centro storico costituisce memoria storica della città di Licata, legata alla sua storia monastica;  
CONSIDERATO che la destinazione d'uso dell'immobile è coerente con il progetto di valorizzazione - CAMMINI E PERCORSI-  
RITENUTO pertanto di dover accogliere l'istanza dell'Agenzia del Demanio

**D E C R E T A**

- ART. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, si autorizza ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia - alla concessione in uso dell'immobile demaniale denominato “Ex convento di San Domenico” identificato al Catasto terreni e fabbricati del Comune di Licata (AG) al fgl. 120, p.lla 3263 (Ente Urbano) e fgl. 120

●  
p.lla 2096 sub 5, p.lla 3263 sub 6, ubicato in Corso Roma n.43 di proprietà del Demanio dello Stato.

- ART. 2) Il presente provvedimento autorizza la concessione, in conformità al parere reso dalla Soprintendenza di Agrigento con nota prot. N°10039 del 23/10/18, alle seguenti condizioni :
- che venga previsto ogni opportuno intervento di restauro, consolidamento e risanamento al fine di garantire la buona conservazione del bene.
  - a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto divieto di modificare, restaurare l'immobile in oggetto senza la preventiva autorizzazione prescritta dal combinato disposto degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.42/04; E' fatto obbligo, altresì, ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sull'immobile stesso al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del citato D. Lgs. n. 42/04;
  - le destinazioni d'uso future non dovranno essere suscettibili di arrecare pregiudizio alla conservazione dell'immobile e comunque dovranno risultare compatibili con il carattere storico e artistico dell'immobile medesimo e dovranno essere preventivamente comunicate alla Soprintendenza competente di Agrigento, consentendone altresì il pubblico accesso per motivi di studio.
- ART. 3) Ai sensi del comma 2 dell'art. 57 bis del citato D.Lgs. N° 42/04 ss.mm. le condizioni di cui al precedente art. 2) dovranno essere riportate nell'atto di concessione. L'inosservanza delle medesime, da parte del concessionario, comunicata dal Soprintendente all'Amministrazione cui il bene appartiene, dà luogo su richiesta della stessa Amministrazione, alla revoca della concessione.
- ART. 4) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni in materia di tutela.
- ART. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e sarà notificato all'agenzia del Demanio- Direzione Regionale Sicilia .

PA, 05 dicembre 2018

IL DIRIGENTE GENERALE  
Sergio Alessandro **F.to**

